



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 2 MAR. 2016 | Prot. n. 85159 | Class. C.101 | Prat.* Fasc. Allegati N°

Oggetto: PSR 2014-2020. DGR 1937 del 23 dicembre 2015 e sm.i.
Precisioni relativi agli interventi 4.1.1 e 3.1.1.

Organizzazioni Professionali
Agricole del Veneto

Federazione regionale
degli Ordini provinciali dei Dottori
agronomi e Dottori forestali del Veneto

Collegio dei periti agrari e dei periti agrari
laureati
Coordinamento regionale

Federazione regionale degli agrotecnici ed
agrotecnici laureati del Veneto

AVEPA
Via Tommaseo 67 - Padova

e, p.c. Regione del Veneto
Sezione Piani e programmi settore primario

LORO SEDI

Come noto, con DGR 1937 del 23 dicembre 2015 è stato approvato il bando per la partecipazione ai finanziamenti previsti dal PSR del Veneto 2014-2020 per alcuni interventi, tra cui il 4.1.1 e il 3.1.1.

Con successiva DGR 115 del 11 febbraio 2016 sono state approvate modifiche e chiarimenti inerenti lo stesso bando.

In esito ad una serie di incontri con le Organizzazioni professionali agricole e con AVEPA, si ritiene opportuno specificare alcune puntualizzazioni.

Costruzioni/ristrutturazioni di fabbricati

La maggiorazione di punteggio assegnata alle ristrutturazioni piuttosto che alle nuove costruzioni rientra nell'ambito delle misure volte a tutelare il territorio agricolo rispetto all'edificazione. Tuttavia, in considerazione della possibili necessità di ampliamento dell'attività, ai fini di garantire comunque un razionale ampliamento, si sono considerate assimilabili alla ristrutturazione anche gli ampliamenti in aderenza fino a massimo del 20% della volumetria o superficie esistente. In tale ottica, non andranno conteggiate le superfici o cubature (esistenti o di progetto) al di sotto del piano campagna.

Va considerato che gli strumenti urbanistici, possono vietare l'ampliamento dell'attività produttiva e, quindi, del sito; in tale situazione, derivata da condizioni indipendenti dall'imprenditore, l'eventuale spostamento dell'attività con nuova costruzione aumentata fino al 20% rispetto a quella (o quelle) esistente, è assimilabile

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari
Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel. 0412795547 - Fax 041/2795575
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it



all'ampliamento e, quindi, gode del punteggio di priorità massimo. Va da sé che è condizione necessaria la dismissione della struttura esistente non ampliabile.

Sistemi irrigui

La tabella 11.3 definisce non ammissibili gli investimenti finalizzati al risparmio idrico. Al fine di non incorrere in errore, si vuole precisare che qualsiasi investimento che interessi l'irrigazione deve essere conforme a quanto previsto all'art. 46 del reg. (UE) 1305/2013. Nelle more dell'approvazione dei Piani di gestione dei bacini idrografici da parte delle autorità comunitarie, qualsiasi investimento con finalità irrigua non risulta ammissibile quando anche, come nel caso delle serre, dei vivai o delle colture arboree, gli impianti siano utilizzabili per finalità plurime. In particolare per le serre dovrà essere scorporato dalla ammissibilità e quindi dal finanziamento, quella quota di progetto che riguarda i sistemi di irrigazione e gestione dell'acqua, comunque concepiti.

Attrezzature per l'agricoltura di precisione

La tabella allegato 11.3 definisce il significato di tali macchine, dando degli esempi comunque non esaustivi delle diverse possibilità. Va specificato che il punteggio è assegnabile anche all'intera macchina se questa originariamente è progettata e costruita per assolvere all'esecuzione di interventi agronomici secondo la tecniche dell'agricoltura di precisione.

Valutazione della potenza delle macchine agricole e della classificazione per le emissioni

La verifica di tale valore va effettuata sul certificato di conformità rilasciato dalla casa madre.

Macchine innovative

Va fatto notare che il criterio fa riferimento esplicitamente a "macchine ed attrezzature" e non a singole componenti delle stesse e quindi, non può essere assegnato il relativo punteggio se il brevetto riguarda specificatamente una o più componenti o parti della macchina od attrezzo.

Accesso alla misura 3.1.1

Il requisito previsto per i soggetti dalla lettera h) del capitolo 2.2 fa riferimento alla necessità di tendere alla massima aggregazione tra soggetti il cui rapporto è funzionale (o finalizzato) ad uno stesso regime di qualità. Quindi, il limite non ha effetto se la cooperativa fa domanda per un sistema di qualità diverso da quello per cui esiste il legame associativo, come nel caso in cui la richiesta riguardi l'adesione all'SNQPI o al QV di società cooperativa associata ad un Consorzio di tutela della D.O./IGP.

Distinti saluti

IL DIRITTORE
Dott. Alberto Zannol